

ha riguardato anche « le eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte »;

nelle comunicazioni inviate dall'Aima sui risultati delle compensazioni è contenuta una nota sul calcolo degli interessi legali sulle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare in cui viene precisato che il calcolo degli interessi legali decorre dal giorno di pagamento del latte in esubero fino al giorno dell'effettivo versamento e/o restituzione delle somme trattenute;

da tali indicazioni deriva che gli interessi legali sono dovuti sulle stesse somme per tutto il periodo di tempo intercorso dalla trattenuta per l'esubero da parte dell'acquirente alla restituzione al produttore in base alle leggi nn. 204 del 1997 e 5 del 1998, al versamento da parte dell'acquirente a seguito della compensazione nazionale e della procedura prevista dalla legge n. 118 del 1999;

in tal modo, si finisce con interpretare estensivamente il dettato della normativa e pretendere la corresponsione degli interessi legali anche per periodi di tempo non considerati dal legislatore, con insostenibili aggravii per gli allevatori -:

quali misure urgenti intenda adottare per fare in modo che il calcolo degli interessi legali debba riguardare soltanto il rapporto tra acquirente e produttore relativamente alle somme trattenute e rimaste nella disponibilità dell'acquirente così come disposto nella originaria previsione normativa di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della legge n. 5 del 1998.

(3-04071)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

l'Organizzazione internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa svolge con grandissimo impegno e con pregevoli ri-

sultati dal 1864, anno della sua costituzione, assistenza alle popolazioni in difficoltà a causa di eventi bellici o naturali di particolare gravità;

tra i principi costitutivi del movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa fondamentale è l'unità, per cui in ogni Stato può esserci un'unica società di Croce rossa;

in diverse occasioni si è avuto modo di constatare la capacità di rapido intervento in situazione difficili della Croce rossa internazionale e dell'associazione della Croce rossa italiana, valga come esempio il Kosovo;

con riferimento all'associazione della Croce rossa italiana, gli associati si dividono in sei componenti: Corpo militare, Infermiere volontarie, Volontari del Soccorso, pionieri, Donatori di sangue, Comitato femminile. Ricordiamo che gli associati non dovrebbero essere autonomi rispetto all'intera associazione, la quale possiede un solo patrimonio ed un unico bilancio consolidato;

i regolamenti delle singole componenti hanno tuttavia norme che pregiudicano l'unitarietà dell'associazione, quando non ne impediscono addirittura l'attività;

lo statuto dell'associazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, *Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa* - non ha risolto problemi gestionali dell'associazione;

l'assenza della previsione in esso di un direttore generale impedisce ad esempio la realizzazione di un'effettiva differenziazione tra i compiti di indirizzo politico e quelli amministrativo-gestionali;

si constata che numerose sono le iniziative di sindacato ispettivo riguardanti

l'associazione della Croce rossa italiana presentate da parlamentari nel corso della XIII legislatura -:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire con tempestività anche attraverso una propria iniziativa legislativa, volta ad ottenere:

a) una razionalizzazione dell'organizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana in modo da renderla più simile alle altre società nazionali, che non hanno distinzioni in componenti;

b) l'applicazione del decreto-legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, per garantire l'effettiva modernizzazione dell'amministrazione dell'associazione della Croce rossa italiana.

(5-06520)

STRADELLA e RADICE. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

si condivide la necessità di rivedere e riorganizzare le procedure dichiarative previste dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativa al riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini, utilizzando i regolamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

è stata elaborata una bozza di regolamento che prevede il trasferimento alle Regioni della tenuta dell'Albo dei vigneti attualmente di competenza delle camere di commercio;

il meccanismo certificativo dei vini a denominazione d'origine, ribadito dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 è basato, da ormai trent'anni, sull'azione delle Regioni e delle camere di commercio, affiancate dall'Istituto della repressione delle frodi;

ognuno di questi Enti è chiamato a svolgere singole attività che fanno, però, parte di un unico procedimento di controllo e certificazione: il controllo tecnico sugli impianti produttivi da iscrivere negli Albi dei vigneti alle Regioni; la verifica

sulle scelte produttive attraverso la tenuta degli Albi dei vigneti e le attività di controllo e certificazione della produzione, alle camere di commercio;

l'Albo dei vigneti, tenuto dalle camere di commercio dal 1963, è uno strumento documentale cui vanno agganciate, ai fini della rintracciabilità del prodotto, le denunce e, soprattutto le ricevute annuali di produzione delle uve e a queste ultime la produzione di vino certificata dalle 160 commissioni di degustazione e dai laboratori chimico merceologici;

la unitarietà del procedimento di controllo è salvaguardata proprio attraverso la unificazione presso lo stesso Ente, nella fattispecie le camere di commercio, di tutte le attività di controllo e certificazione sulla produzione sia in uva che in vino;

tali attività svolte efficacemente dalle camere di commercio consentono di gestire annualmente 202 mila posizioni di iscrizione nell'albo vigneti, 127 mila denunce annuali di produzione nonché di certificare 9 milioni di ettolitri di vino a denominazione d'origine, controllato partita per partita attraverso il prelievo di oltre 33 mila campioni di vino -:

se non intenda evitare, trasferendo la sola competenza della tenuta dell'Albo dei vigneti alle Regioni, il rischio di inficiare l'unitarietà e quindi l'efficacia dell'intero meccanismo di controllo e certificazione della nostra migliore produzione di qualità;

se non intenda, invece, verificare la possibilità di individuare le camere di commercio quale sportello unico per il settore vitivinicolo a cui rivolgersi per le dichiarazioni annuali (sia dei vigneti che di produzione) non soltanto dei vini a denominazione d'origine e di quelli ad indicazione geografica tipica, come oggi accade, ma di tutte le tipologie di vino compreso quello da tavole in modo da rafforzare il sistema di controllo e di certificazione, introducendo peraltro forti elementi di semplificazione a vantaggio degli utenti. (5-06521)

ATTILI, DUCA, BIRICOTTI, GIARDIELLO, PANATTONI, RAFFALDINI, CARBONI, ALOISIO e DE PICCOLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'armatore Onorato, cui fanno capo le Società « Sardegna Lines » e « Rimorchiatori sardi Spa » ha denunciato alla Ue la società « Tirrenia Navigazione » per aver ottenuto, a suo parere, aiuti di Stato superiori a quelli dovuti quale remunerazione degli obblighi di servizio previsti dalla convenzione con lo Stato;

questa legittima iniziativa è stata presentata, con grande enfasi, come una battaglia in difesa del libero mercato e dell'imprenditoria privata;

risulta invece che la società « Sardegna Lines » ha beneficiato di aiuti di Stato (mutuo 10 miliardi) restituiti dopo l'intervento Ue che li ha considerati incompatibili;

la Rimorchiatori Sardi Spa del Gruppo Onorato gestisce i servizi di rimorchi in tutti i porti sardi con concessioni delle capitanerie di porto risalenti agli anni '60 e sempre rinnovate, a canoni irrisori;

a titolo di esempio citiamo la concessione relativa al porto di Cagliari rinnovata nel 1992 per 15 anni: 1.166 mila lire di canone annuo a fronte di un fatturato di oltre 3 miliardi nel triennio;

la concessione del servizio di rimorchio attribuisce la esclusività del servizio con tariffe molto elevate, malgrado un recante intervento del Ministero dei trasporti e della navigazione che ha ribadito che le richieste di adeguamento devono essere fondate su elementi obiettivi attentamente valutati;

a favore della Rimorchiatori Sardi Spa è prevista una tassa di mille lire per ogni autoveicolo e automezzo commerciale al seguito dei passeggeri imbarcati o sbarcati nel porto di Olbia. Tale tassa remunera il servizio antincendio svolto dalla Rimorchiatori Sardi Spa. La tassa, in vigore dal 1995 doveva essere applicata nelle

more della costruzione delle strutture antincendio nel porto di Olbia; dopo la realizzazione di queste infrastrutture la tassa non è stata abolita ma, addirittura, aumentata con ordinanza n. 19 del 14 luglio 1998;

il Gruppo Onorato ha ricavato nell'ultimo triennio, dall'attività di rimorchio, circa 60 miliardi di lire —;

se intenda intervenire:

affinché le concessioni del servizio di rimorchio siano attribuite, per futuro, mediante gara, come già avviene in molti paesi europei, per aprire il mercato e ridurre i costi del servizio per i vettori;

per verificare i motivi che hanno portato all'aumento della tassa per il servizio antincendio;

per procedere, per i motivi su esposti, alla eliminazione della tassa, fatto che recherebbe vantaggio ad un grandissimo numero di utenti. (5-06522)

CONTENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il 17 ottobre 1979, in seguito all'esplosione di un deposito di munizioni in quel di Tauriano, Giulio Sgrò, militare in servizio all'epoca dei fatti, ebbe a riportare gravi ferite al punto da ottenere il riconoscimento di un'infermità dovuta a ragioni di servizio;

però, a causa del fatto che la presentazione della domanda volta ad ottenere i benefici di legge sarebbe avvenuta oltre i termini stabiliti a pena di decorrenza, l'interessato sembra non avere diritto alla pensione privilegiata;

il termine preciso a pena di decadenza non può non tenere conto del preciso momento in cui l'interessato ha avuto compiuta conoscenza della causa di servizio attribuita alla malattia, momento ovviamente non coincidente con quello dell'evento —;

se ritenga corretto l'operato dell'amministrazione competente nel caso in esame;

se non ritenga che il termine per la richiesta dei benefici pensionistici debba decorrere dal preciso istante in cui l'interessato ha compiuta conoscenza, anche stante la prescritta visita ospedaliera, dell'avvenuto riconoscimento del vincolo causale tra malattia e servizio. (5-06523)

CAVERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 luglio scorso a Courmayeur, in occasione di una conferenza-stampa svoltasi nel locale Municipio, il Ministro dei lavori pubblici italiano Enrico Micheli e il Ministro dei trasporti francese Jean-Claude Gayssot, hanno presentato in termini ufficiali ai giornalisti il rapporto conclusivo della Commissione d'inchiesta congiunta italo-francese, cui spetta il compito sia di accertare gli avvenimenti svoltisi il 24 marzo scorso all'interno del tunnel, sia tenendo proprio conto della grave sciagura, di definire modalità di ricostruzione del traforo e anche di fissare indirizzi per il futuro della sua gestione e del suo indirizzo —:

quali siano gli esatti contenuti della relazione, in particolare sotto il profilo degli adeguamenti infrastrutturali del traforo e dei necessari interventi costruttivi, e se non si ritenga indispensabile renderla nota il più presto possibile al Parlamento. (5-06524)

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si è svolto nei giorni scorsi presso il ministero di grazia e giustizia (direzione amministrazione penitenziaria) un incontro fra dirigenti e funzionari ministeriali e rappresentanti del corpo di polizia penitenziaria durante il quale si è discusso circa le possibilità che la casa penale fossanese venga chiusa;

la proposta sarebbe partita dal Provveditorato torinese dell'Amministrazione penitenziaria e si fonderebbe su due ragioni:

a) la sicurezza del carcere che non sarebbe adeguata in quanto l'istituto è collocato nel centro abitato di Fossano;

b) le spese per una messa a norma della struttura ammonterebbe ad alcune decine di miliardi;

la casa penale di Fossano fino a non molto tempo fa ospitava detenuti che dovevano espiare una lunga pena (da cinque anni fino all'ergastolo): da qualche tempo una variazione della tipologia dell'Istituto ha fatto sì che i detenuti corrispondano a persone condannate a lievi pene: fino ad un massimo di due anni;

i sindacati del corpo, il personale amministrativo, i volontari hanno avuto modo di manifestare in diverse sedi il loro dissenso circa l'operazione che — fatto molto grave — avviene lentamente, per lenta asfissia della sede più che come conseguenza di un provvedimento amministrativo giustificato e regolare;

oggi sono infatti presenti nell'istituto 118 appartenenti al corpo degli agenti di polizia penitenziaria e, circa, 25-30 persone con funzioni diverse (educatori, assistenti, medici, infermieri) e poco meno di 100 detenuti: il rapporto agenti/detenuti è di circa 1,20 ad 1 mentre la media ritenuta idonea è dello 0,80-1 il che fa pensare che si tenda a depauperare il numero dei detenuti del carcere fossanese per poi chiuderlo sulla base del fatto (fatto compiuto) che i costi sarebbero elevatissimi poiché gli agenti sono e saranno tanti e i detenuti pochi;

l'iniziativa non sia limpida lo si ricava anche dal fatto che entro il 31 agosto 1999 ventiquattro detenuti (di detta casa penale) dovrebbero tornare in libertà per cui il numero dei detenuti custoditi si ridurrebbe notevolmente;

ciò mentre altre carceri piemontesi soffrono di un sovraffollamento giudicato « non tollerabile » dalla stessa amministrazione;

basti citare il caso di Alba (posti regolamentari 96 - posti tollerabili 116 - presenti 152), di Asti (posti regolamentari

155 - posti tollerabili 155 - presenti 245), di Biella (posti regolamentari 162 - posti tollerabili 160 - presenti 231), di Ivrea (posti regolamentari 172 - posti tollerabili 198 - presenti 273), di Saluzzo (posti regolamentari 150 - posti tollerabili 150 - presenti 255), di Torino Vallette (posti regolamentari 828 - posti tollerabili 513 - presenti 1.149), di Vercelli (posti regolamentari 161 - posti tollerabili 191 - presenti 220);

se dunque si vuole fare un'operazione di risparmio la si deve dimostrare con i dati e le cifre, con i dati veri e non con ipotesi avventate: soprattutto non si deve procedere senza dialogo, con decisioni prese in sedi non competenti, da funzionari non competenti che tendono a mettere chi ha il potere di decidere nelle condizioni di non potersi sottrarre ad una situazione di fatto già avviata a conclusione:

a) l'istituto di Fossano rappresentava un modello di laboratorio artigianale e professionale per detenuti fino al 1975 quando una legge demagogica - commissionata dall'estero - (salari eguali per operai detenuti e operai all'estero) non colpì a morte il lavoro nelle carceri;

b) oggi sono comunque ripresi (sia pure a carico esclusivo dello Stato), e con ottimi risultati, i corsi professionali e di specializzazione, più che mai qualificati: non si verificano da anni episodi di violenza, suicidi o tentati suicidi e neppure evasioni. L'opera di recupero è affidata alla collaborazione di un attivo volontariato;

l'ipotesi di un ridimensionamento dell'istituto (si è parlato di una casa speciale per pedofili con 25 posti...) non può essere accettata perché il rimedio sarebbe superiore al danno -:

se il Governo sia informato di quanto sopra;

quale sia il parere in proposito del Governo;

se non si ritenga di dar luogo - in Piemonte - ad una conferenza che programmi il futuro assetto dei diversi istituti

penitenziari della regione onde dare continuità e certezze al lavoro degli operatori e delle amministrazioni interessate.

(5-06525)

CONTENTO. - *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

un residente del comune di Montereale Valcellina (Pordenone) ha segnalato, in diverse occasioni, l'insolita modificazione, da parte dell'Amministrazione comunale, delle indicazioni di calcolo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione;

nello specifico, gli amministratori comunali avrebbero, improvvisamente, mutato l'ammontare degli oneri applicati dal 1985 al 1993 senza che fossero intervenute specifiche modificazioni di legge o che fossero state adottate nuove disposizioni regolamentari dell'ente locale;

tale provvedimento comporterebbe, tra l'altro, danni erariali per i bilanci dello stesso e creerebbe motivo di discriminazione tra i cittadini;

inoltre, il residente in causa pur avendo informato dei fatti tanto gli organi di controllo amministrativo quanto quelli giudiziari del Friuli Venezia Giulia, ha ottenuto risposte solo parzialmente esauritive -:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di eventuali violazioni amministrative compiute e se consti che vi siano dei procedimenti giurisdizionali vertenti sulla vicenda in esame. (5-06526)

COLOMBINI e APREA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 124 del 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, introduce il principio del riconoscimento e della professionalità docente, cioè delle competenze, delle esperienze delle metodologie e delle tecniche di insegnamento che i precari hanno acquisito negli anni di servizio svolti presso la scuola pubblica;

il riconoscimento della professionalità acquisita con l'insegnamento avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio di servizio determinato sulla base di criteri contenuti nell'ordinanza attuata va emanata dal ministero della pubblica istruzione in data 15 giugno 1999;

gli accorgimenti tecnici adottati per le valutazioni del punteggio di abilitazione prevedono criteri difformi e penalizzanti per i precari rispetto a quelli adottati per i concorsi ordinari precedenti e attuali e per quelli riservati attuati in passato;

questa penalizzazione attribuisce ai precari dei punteggi inferiori a quelli che avrebbero ottenuto senza il riconoscimento della professionalità acquisita stabilito in Parlamento e impedisce il conseguimento del massimo punteggio ai precari che non abbiano 12 (dodici) anni di servizio;

la trasformazione di un voto d'esame espresso in ottantesimi nello stesso voto espresso in centesimi comporta una riduzione del voto di abilitazione di circa il 20 per cento (80/80 diventa 80/100) -:

quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine al problema rappresentato e alla necessità di giungere ad una soluzione che nel quadro del puntuale espletamento dei concorsi abilitanti, riservati e ordinari, renda coerenti le disposizioni contenute nell'ordinanza in oggetto con la legge approvata dal Parlamento e con il criterio del riconoscimento della professionalità docente. (5-06527)

CORDONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

con la sentenza n. 202 del 1999 la Corte costituzionale ha stabilito che il sistema di calcolo della pensione in caso di *part-time* deve essere applicato non solo in presenza di rapporti di lavoro convertiti in tale forma da occupazione a tempo pieno, ma anche in caso di rapporti di lavoro sorti direttamente con orario ridotto;

la legge n. 863 del 1984 stabilisce che in caso di trasferimento del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time* e viceversa, ai soli fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico l'anzianità contributiva relativa al periodo interessato del tempo parziale deve essere ridotta in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto rispetto a quello ordinario;

tale riduzione del periodo vale solo per la misura della pensione e non incide sul diritto al trattamento pensionistico;

in questo modo, per esempio, un lavoratore dipendente che abbia 31 anni di lavoro a tempo pieno che decide di trasformare il proprio rapporto *part-time*, dopo 4 anni raggiunge i 35 richiesti per il diritto alla pensione di anzianità, ma la rendita pensionistica sarà calcolata su 33 anni (31 a tempo pieno più la metà dei rimanenti 4);

per il periodo interessato da lavoro *part-time* viene presa in considerazione l'intera retribuzione percepita;

con la sentenza della Corte questo criterio di calcolo deve essere seguito in tutti i casi di *part-time* -:

se ed in che modo intenda attuare quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1999 sul sistema di calcolo della pensione in caso di *part-time* anche in caso di rapporti direttamente sorti in questo modo, e come intenda provvedere all'armonizzazione di questa disposizione con le norme di incentivazione all'uso del *part-time* ed ai regimi di orario ridotto in vigore ed in corso di emanazione. (5-06528)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SUSINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

negli uffici tecnici erariali di numerose regioni italiane è stato attuato il progetto interregionale catasto urbano;